

STATUTO

MONTETAURO - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CORIANO RN VIA CHIESA 3

Numero REA: RN - 229069

Codice fiscale: 01949270407

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-01-2015 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	“MONTETAURO Cooperativa Sociale a responsabilità limitata”	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di Coriano la So-	
	cietà cooperativa denominata “MONTETAURO - Cooperativa sociale a responsabilità	
	limitata”.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi second-	
	arie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deli-	
	berazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-	
	zienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro	
	e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana	
	e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi – fi-	
	nalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come in appresso.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo	
	mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solida-	

	rietà, la democraticità, l'impegno responsabile, l'equilibrio delle responsabilità rispetto	
	ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo	
	Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La cooperativa, inoltre, si ispira ad una mutualità allargata, alla solidarietà, ad un la-	
	voro non basato sullo sfruttamento, alla priorità dell'uomo sul denaro e sul profitto.	
	Per fare ciò la Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di	
	lucro un'attività finalizzata al recupero e alla qualificazione umana, morale, culturale,	
	professionale, nonchè all'inserimento sociale e lavorativo di persone che si trovino in	
	stato di bisogno, handicap o emarginazione.	
	Per realizzare i propri scopi la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare sia in	
	modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di	
	altre strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organiz-	
	zazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità sen-	
	za fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la ge-	
	stione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il	
	socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo	
	un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra	
	forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in	
	partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	

	Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i	
	requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come	
	oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le	
	seguenti attività:	
	<u>A) quelle che operando secondo l'art.1, il comma 1-a) della Legge 381/91 sono di ti-</u>	
	<u>po socio-sanitarie e/o educative:</u>	
	1) Gestione di attività e servizi di riabilitazione e di accoglienza, di animazione e di	
	assistenza, di comunità alloggio e terapeutiche, di comunità di convivenza, nelle for-	
	me e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dell'oggetto sociale ;	
	2) Promozione e gestione di corsi di formazione inerenti all'attività socio assistenziale	
	e socio-sanitaria, volti alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale	
	nonchè alla formazione cooperativistica, anche con il contributo della Unione Euro-	
	pea, degli Enti pubblici e privati in genere e/o singoli;	
	<u>B) Quelle che operando invece secondo l'art. 1 – comma b) della legge 381/91 sono</u>	
	<u>finalizzate all'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate che devono</u>	
	<u>costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa:</u>	
	1) Produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in pro-	
	prio che in conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei par-	
	tecipanti all'attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro sia di carattere arti-	
	gianale che non;	
	2) Conduzione, organizzazione e gestione di aziende agricole, forestali, florovivaisti-	
	che con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa	
	anche la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione dei prodotti	
	ottenuti dalle colture ed attività suddette;	
	3) Erogazione di servizi alle persone, o alle imprese, di trasporti di persone per privati	

	ed enti pubblici quali Comuni, Province e Regioni. Servizi di pulizia di fabbricati con-	
	dominiali e servizi di igiene ecologica, di custodia di parcheggi.	
	La società potrà compiere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra	
	elencate.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti	
	norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati,	
	direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste	
	nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dal-	
	lo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo	
	sviluppo della cooperazione; potrà richiedere e accettare finanziamenti per lo svolgi-	
	mento ed il raggiungimento dell'oggetto sociale.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici ed operazioni con-	
	trattuali di natura immobiliare mobiliare, industriale e finanziaria, necessari o utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammoderna-	
	mento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative	
	ed integrative; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile inve-	
	stimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto	
	sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'As-	
	semblea dei soci.	

	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	· concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	· partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	· contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.	
	· Si impegnano a realizzare quanto riportato all'art.3 circa lo scopo mutualistico.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) <u>Soci lavoratori</u> che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei requisiti minimi richiesti per svolgere le specifiche attività intraprese dalla Società.	
	b) <u>Soci fruitori</u> che godono, a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati alla società cooperativa. In relazione ad una persona svantaggiata coinvolta direttamente - a vario titolo - nella vita stessa della Cooperativa, sono ammessi alla categoria di soci fruitori, i genitori della persona svantaggiata, gli affidatari, i tutori, gli amministratori di sostegno, i responsabili delle strutture d'accoglienza che accoglie la persona svantaggiata, purchè soddisfino il requisito della convivenza.	

	c) <u>Soci volontari</u> che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche private nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in	
	grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla apparte-	
	nenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio, imprese iden-	
	tiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva	
	concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro at-	
	tività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazio-	
	ne scritta all'Organo di amministrazione della Cooperativa e sempre che l'attività in	
	questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in con-	
	correnza agli scopi sociali della stessa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel nu-	
	mero strettamente necessario al buon funzionamento della società.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi	
	dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare	
	un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente ar-	

	ticolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori e soci fruitori	
	comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano	
	completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella	
	cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, e	
	comunque non superiore a 5 anni, verrà fissata nel regolamento in funzione della na-	
	tura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni	
	relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo am-	
	ministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis	
	del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio ap-	
	partenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'even-	
	tuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha ef-	
	fetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, ol-	
	tre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione (o inserimento);	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del	
	socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportu-	
	nità del suo inserimento nell'impresa.	

	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del pe-	
	riodo di formazione (<i>o inserimento</i>) fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale	
	non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai	
	precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5	
	del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato	
	all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente ti-	
	tolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo	
	domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle spe-	
	cifiche competenze possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comun-	
	que essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di at-	
	tenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale conte-	
	nuta negli artt. 40-41 e seguenti del presente statuto.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d),	

	e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5,	
	delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a	
	cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto del-	
	la domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi	
	l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle do-	
	mande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stes-	
	so, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbli-	
	gati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	

	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazio-	
	ne del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro	
	soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa co-	
	municazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di	
	morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di vo-	
	lontariato presso la stessa;	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.	
	L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne im-	
	mediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 44	
	e seguenti.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del	

	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su	
	richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi pre-	
	visti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppu-	
	re che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque,	
	nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del	
	rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi	
	dell'art.6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività	
	di volontariato presso la cooperativa;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge,	
	dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio	
	un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30	
	giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme do-	
	vute alla Società a qualsiasi titolo;	

	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che pre-	
	sti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazio-	
	ne dell'Organo amministrativo;	
	g) che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o material-	
	mente la Cooperativa fondi dissidi o disordini tra i soci.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a	
	cessare per qualsiasi ragione o causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio ar-	
	bitrale ai sensi degli artt. 40 - 41 e seguenti, nel termine di 30 giorni dalla comunica-	
	zione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rappor-	
	ti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura	
	dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci	
	destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insor-	
	gessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo	
	amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione secondo le modalità	
	previste dai successivi artt. 40 - 41 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con	
	atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 30 giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni intera-	
	mente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4,	

	lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, co-	
	munque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di otte-	
	nere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella mi-	
	sura e con le modalità di cui al precedente art. 13. Non è ammesso il subentro per	
	successione.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta	
	di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione,	
	dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno	
	indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci	
	cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od e-	
	sclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	
	sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e), f) ed g) dovranno	
	provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove de-	

	terminata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del	
	sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei pre-	
	stiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarci-	
	mento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento	
	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione	
	hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza	
	della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli ere-	
	di del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono esse-	
	re ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n.	
	59.	
	I Soci Sovventori non possono appartenere contemporaneamente ad altra categoria	
	di soci.	
	Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o	
	crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00	
	ciascuna.	

	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a Euro 10.000,00	
	(venti azioni)	
	Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea straordinaria in occasione della	
	emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite e-	
	sclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che inten-	
	de trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito; si	
	dovrà comunque addivenire ad una accordo.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il	
	proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la comunicazione.	
	Non possono essere trasferite azioni a persone, fisiche e/o giuridiche, appartenenti	
	ad altra categoria di socio.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con de-	
	liberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) il termine minimo di durata del conferimento;	
	c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle	
	azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	d) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione spetta 1 voto, senza correlazione con	
	l'ammontare dei conferimenti.	

	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme	
	dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque mo-	
	tivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta,	
	applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo	
	dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente	
	lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti	
	dei sovventori in proporzione e solo dopo che sia stata interamente utilizzato il capi-	
	tale conferito dagli altri soci operatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di	
	recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento sta-	
	bilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente artico-	
	lo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissio-	
	ne e le cause di incompatibilità previste per i soci operatori e ad essi si applicano	
	le norme sulla società per azioni.	
	In caso di conferimento di bene mobile o immobile, al momento del recesso o co-	
	munque dell'uscita dalla Cooperativa, verrà effettuata la liquidazione delle azioni sot-	
	toscritte, ma non la restituzione del bene.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	

	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore	
	nominale di €.50,00 (cinquanta/00). Il valore complessivo delle azioni detenute da cia-	
	scun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenzia-	
	mento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 26 e con il valore	
	delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di	
	soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai	
	sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ri-	
	partite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi	
	dell'art. 2346 del codice civile.	
	Art. 22 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere ce-	
	dute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunica-	
	zione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni re-	
	lative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per confer-	

	ma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione nelle modalità previste dai successivi articoli 41 – 42 e seguenti.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	

	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti	
	dall'art.7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	E' vietata la distribuzione di dividendi.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni ob-	
	bligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare	
	somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Tale possibilità verrà disciplinata	
	da apposito regolamento approvato dall'Assemblea con le stesse maggioranze previ-	
	ste per le modifiche di statuto.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ri-	
	storno che potrà essere attribuito tenendo conto di quanto stabilito dal regolamento	
	una volta approvato.	
	Il ristorno comunque sarà sotto forma di:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle azioni detenute dal socio che potrà beneficiare del ristor-	
	no.	
	- emissione di azioni di sovvenzione.	
	L'aumento delle azioni non dà origine ad aumento di voti.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effet-	
	tuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.	
	TITOLO VI	

	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblee)	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata a.r. ovvero con	
	ogni mezzo utile ed efficace che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento inviato	
	10 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (<i>nella sede so-</i>	
	<i>ciale o altrove purché in Italia</i>), la data e l'ora della prima e della seconda convoca-	
	zione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Fa fede di	
	ricevimento l'apposizione della firma con data in calce alla lettera di convocazione.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa valida-	
	mente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia cia-	
	scuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si	
	ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea ordinaria:	
	1) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con	
	relativo bilancio di previsione;	
	2) approva il bilancio di esercizio e destina gli utili;	
	3) procede alla nomina degli Amministratori;	

	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale	
	e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci	
	ed al soggetto deputato al controllo contabile;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.	
	8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal pre-	
	sente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo	
	lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua ap-	
	provazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque	
	non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'As-	
	semblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla	
	base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per de-	
	liberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365	
	del codice civile, nonchè sull'emissione delle azioni di sovvenzione.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci a-	
	venti diritto al voto.	

	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Sono salve le diverse e superiori maggioranze previste dalla legge o dal presente statuto.	
	È consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza, solo per l'approvazione del bilancio e la nomina degli amministratori; tale ipotesi verrà disciplinata con apposito regolamento.	
	L'Assemblea può esser tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:	
	- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;	
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il	

	Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	Del rispetto delle indicate condizioni dovrà essere dato atto nei relativi verbali.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo di-	
	versa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno	
	avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da	
	almeno 90 giorni.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 1 voto.	
	Per i soci sovventori si applica quanto previsto al precedente art. 19.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assem-	
	blea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un	
	altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio coo-	
	peratore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea solo dal co-	
	niuge.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di	
	amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di que-	
	sti, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	

	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segreta-	
	rio non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata alternativamente da un Amministratore Unico o da un	
	Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a	
	5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.	
	L'Amministratore Unico e la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministra-	
	zione sono scelti tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci coope-	
	ratori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori possono essere nominati per più esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e	
	straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad ecce-	
	zione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di am-	
	missione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato ese-	
	cutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Colle-	
	gio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-	

	zione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteri-	
	stiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di amministrazione, fissare l'ordi-	
	ne del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi	
	sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un ter-	
	zo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non	
	meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in mo-	
	do che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno pri-	
	ma della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	L'intervento alle adunanze del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di tele-	
	comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia	
	consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare docu-	
	menti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a	
	sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli	

	rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione	
	dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve es-	
	sere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rima-	
	ne in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 36 (Rimborsi e Compensi agli Amministratori)	
	Gli amministratori non hanno diritto al compenso; ad essi spetta solo il rimborso delle	
	spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico ed il presidente del Consiglio di amministrazione hanno la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche	
	agli Amministratori delegati, se nominati.	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori spe-	
	ciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spet-	
	tano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato	
	dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.	

	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convo-	
	cata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomi-	
	na, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Art. 39 (Controllo contabile)	
	Il controllo contabile, se obbligatorio per legge oppure se nominato, è esercitato da	
	un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci.	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione	
	per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.	
	L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un	
	apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 – bis, comma 3 del codice civile l'Assem-	
	blea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nomina-	
	to.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 40 (Clausola conciliativa)	
	Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al	
	presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un	
	tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazio-	
	ne della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede	
	della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, op-	

	pure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito	
	registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde ri-	
	chiesta delle parti. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni	
	dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscrit-	
	to, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri.	
	Art. 41 (Clausola arbitrale)	
	Sono, obbligatoriamente devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposi-	
	zioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 44,	
	salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto	
	diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci,	
	anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione	
	della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata	
	dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 42 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 5.000,00. Ai fini della determinazio-	
	ne del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i	
	criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Came-	

	ra arbitrale promossa dalla Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circo-	
	scrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla	
	Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n.	
	5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale,	
	salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una	
	C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla comple-	
	tezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto	
	del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole proce-	
	durali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare	
	un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che pro-	
	muove l'attivazione della procedura.	
	Art. 43 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecu-	
	zione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei	
	confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale colla-	
	borazione all'attività sociale.	

	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 44 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidato-	
	ri stabilendone i poteri.	
	Art. 45 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liqui-	
	dazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale o azioni effettivamente versato dai soci, operatori	
	o sovventori, ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui	
	all'art. 11 della legge 31.01.92, n.59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 46 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal pre-	
	sente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno	
	sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assem-	
	blee straordinarie.	
	Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione	
	del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono	
	essere di fatto osservati.	

Art. 48 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

[illegible]